



UNIONE EUROPEA



PON



REPUBBLICA ITALIANA



ERASMUS+



REGIONE SICILIANA



LICEO CLASSICO  
LICEO SCIENTIFICO  
ISTITUTO TECNICO CHIMICO

MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93151730871 – Cod. Mecc. CTIS02600N  
ctis02600n@istruzione.it ctis02600n@pec.istruzione.it SITO ISTITUZIONALE:  
www.iismarchesimascalucia.edu.it

**MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO nel rispetto delle REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE del COVID19, a seguito della cessazione dello stato d'emergenza da COVID19.**



**95030 Mascalucia (CT)**

[Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24](#) (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022)

[Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, n. 82](#) (PIANO SCUOLA 2021-2022)



**I.I.S. "Concetto Marchesi"  
Sede Centrale  
Via Case Nuove, 37**



# PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO –

- a seguito della cessazione dello stato d'emergenza da COVID19 -

1. PREMESSA .....	3
2. OBIETTIVO DEL PIANO .....	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
4. INFORMAZIONE.....	4
5. MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA.....	5
6. OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO .....	6
7. IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID 19.....	6
8. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE .....	7
9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .....	7
10. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI.....	8
11. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA .....	8
12. ATTIVITA' LABORATORIALI, PCTO.....	9
13. VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE .....	9
14. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO.....	9
15. GESTIONE DI CASI DI POSITIVITA' .....	9
16. SUPPORTO PSICOLOGICO .....	10
17. SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO COMPETENTE .....	10
18. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE .....	11
19. CONCLUSIONI .....	11
20. APPENDICE: VADEMECUM AGGIORNATO DL 24-03-2022.....	12

## 1. PREMESSA

Come noto, con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022. Alla scadenza di tale termine, non è stato disposto alcun ulteriore differimento.

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, il recente [decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24](#), ha definito, anche con riferimento all'ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, è quindi necessario aggiornare le indicazioni fornite nel Piano scuola 2021-2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l'ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.

Il presente documento, pertanto, ha come punto di riferimento il nuovo "Piano Scuola" che sostituisce il precedente adottato con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022.

Centrale, pertanto, rimane il ruolo della nostra scuola, accompagnata dall'Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.).

## 2. OBIETTIVO DEL PIANO

Obiettivo del presente piano è quello di creare nell'I.I.S. "C. MARCHESI" le condizioni tali da poterlo definire un luogo sicuro in cui il personale scolastico e gli utenti possano svolgere le attività ordinarie con serenità.

L'obiettivo ultimo è quello di fornire unitarietà di visione ad un progetto organizzativo, pedagogico e didattico legato anche alle specificità e alle opportunità territoriali.

È altresì indispensabile una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. A tal riguardo, sono forniti tutti gli accorgimenti necessari per contrastare l'eventuale diffusione del COVID-19.

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto-Legge “Rilancio Italia” del 13 maggio 2020, art. 88
- D.lgs. 81/08 e s.m.i.
- Documento tecnico
- Convenzione Miur-CRI
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19.
- Documento INAIL: Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche.
- Rapporto I.S.S. COVID19 N.58/2020: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.
- Indicazioni Organizzative e di sicurezza del lavoro per l’avvio dell’A.S. 2020-21
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 del 14/08/2021
- <https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5558-avvio-dell-anno-scolastico-2021-2022-indicazioni-organizzative-e-di-sicurezza> del 07.09.2021
- <https://www.usr.sicilia.it/index.php/usr-inail>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>

### 4. INFORMAZIONE

Il Dirigente Scolastico ha provveduto a garantire l’informazione a tutti gli utenti interni ed esterni circa le disposizioni di sicurezza, affiggendo, su indicazione del Responsabile S.P.P., all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi dépliant e infografiche.

In particolare, le informazioni riguardano:

- A. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 37.5°** o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- B. il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo** (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle autorità competenti;
- C. l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il DS o un suo delegato** della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto;
- D. l’obbligo di mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, di osservare le norme di igiene delle mani, di indossare la mascherina durante la permanenza nei locali dell’istituto. Gli studenti dovranno indossare la mascherina in ogni circostanza dinamica o statica in cui non è garantito il rispetto del distanziamento di un metro;**
- E. l’obbligo di rispettare la segnaletica orizzontale e verticale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare opportunamente differenziati;**
- F. l’obbligo da parte del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID19 di comunicare al DS, prima del rientro a scuola, l’avvenuta negativizzazione mediante certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, attraverso l’ausilio del Referente Covid.**

## 5. MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA

Tutto il personale scolastico (docente e Ata) e l'utente esterno (famiglie e visitatori occasionali o fornitore esterno) potranno su richiesta o a campione, essere sottoposti al controllo della temperatura corporea.

Il collaboratore scolastico eseguirà la rilevazione della temperatura corporea in tempo reale nelle modalità previste dall'informativa dei dati personali. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai locali scolastici. Inoltre all'ingresso è presente un registro in cui il personale scolastico/utente apporrà le firme per attestare la presenza a scuola.

In ogni caso è ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare alle indicazioni del presente Regolamento adottato dal DS sentiti l'RSPP e il MC, ispirato ai seguenti criteri:

- **limitazione degli accessi** ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione e in ogni caso rivolgersi alla postazione di Front-office;
- **regolare registrazione dei visitatori ammessi**, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso;
- **accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento** da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura;
- **pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.**

## 6. OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

L'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021. Quest'ultima norma prevede che "L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".

L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ***“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività***

**didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati**". Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, *"impone al DS di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica"*.

Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che "I dirigenti scolastici di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica".

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.

Il personale docente inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente **inidoneo** all'insegnamento.

Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

## 7. IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del **30 aprile 2022**, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.521.

Per i lavoratori *"maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità"* continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al **30 giugno 2022** nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Si ricorda, infine, che per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

È compito del Dirigente scolastico predisporre opportune misure organizzative che consentano l'ordinato svolgimento delle operazioni di verifica. La mancata esibizione della certificazione verde comporta per tutto il personale scolastico due immediate conseguenze:

- l'applicazione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 1.000;
- l'impossibilità, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 ter del D.L. n.52/2021, sino a quando non si provvede a possedere e a esibire la certificazione, di accedere a scuola e svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, con conseguente dichiarazione di assenza ingiustificata.

Per il personale scolastico sia la sanzione che la dichiarazione di assenza ingiustificata vanno disposte con formale provvedimento del Dirigente Scolastico.

Anche gli utenti esterni (genitori, fornitori/operatori delle cooperative/operatori generici) sono tenuti ad esibire il GP. In caso di mancato possesso ed esibizione dello stesso non potranno fare l'accesso dentro i locali scolastici.

## 8. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre (Palazzetto dello sport);
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi (Palazzetto dello sport);
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e di laboratorio per le attività di sostegno;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

## 9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, ai sensi dell'art.1, c.2, lett.a) del D.L. n.111/2021 adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I dpi da utilizzare sono:

- per gli studenti, compatibilmente con l'evoluzione epidemiologica, la mascherina chirurgica;
- per il personale scolastico, la mascherina chirurgica, o altro dispositivo eventualmente richiesto dal RSPD sentito il MC sulla scorta della VdR : in particolare, per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, quali per es. la visiera).

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della

tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico. Inoltre, quest'anno verranno fornite alle istituzioni scolastiche mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

Sono esonerati dall'uso dei dpi, ai sensi dell'art.1, c.2, lett a) del D.L. 111/2021 i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dpi e durante lo svolgimento delle attività sportive. In particolare, le attività di squadra sono possibili in zona bianca ma, specialmente al chiuso, si privilegino le attività individuali, siano esse raccomandate in zone gialla e arancione.

## 10. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza ([Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021](#))

Pertanto il dirigente scolastico ha valutato l'opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

## 11. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'edificio scolastico, sono stati individuati percorsi chiaramente identificati con opportuna segnaletica di "Ingresso" e "Uscita" (I/U), in modo da prevenire il rischio d'interferenza tra i flussi e mantenendo ingressi e uscite aperti (<https://www.iismarchesimascalucia.edu.it/piani-di-emergenza-e-percorsi-desodo/>).

Più precisamente, nella sede centrale (CN) sono stati individuati quattro I/U che servono due compartimenti piano raggruppando mediamente 4-5 aule, ad eccezione del piano terra dove è stato previsto un percorso specifico per gli uffici amministrativi e dirigenziali.

Nella sede di via DG, suddivisa in Piano terra Inferiore e Superiore sono stati individuati rispettivamente quattro e cinque I/U opportunamente segnalati e distinti con colori differenti in apposite planimetrie pubblicate sul sito e messe a disposizione di tutto il personale.

L'accesso a scuola quindi avverrà secondo le disposizioni appena indicate facendo riferimento alle indicazioni riportate sul sito istituzionale della scuola nella [pagina dedicata](#).

(<https://www.iismarchesimascalucia.edu.it/wp-content/uploads/2019/06/Verbale-n%C2%B010-del-30-luglio-2021.pdf>)

Nella stessa pagina sono riportate pure le informazioni sulla [Nuova Informativa Covid-19 del Dirigente scolastico, inserita nella Integrazione del Regolamento di Istituto SARS-COVID19 fino al 31/12/2021](#) e sul [Patto di corresponsabilità a.s. 2020/2021 INTEGRATO e AGGIORNATO](#)

L'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere garantisce, in generale, compatibilmente con l'arrivo della fornitura dei banchi monoposto, un distanziamento fra le file bocciali di un metro - anche in considerazione dello spazio di movimento -

Nella remota ipotesi di lavoro con una distanza interpersonale minore di un metro per ragioni impreviste e/o imprevedibili, si adotteranno altre soluzioni organizzative di emergenza. È comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione. È possibile avvalersi della consulenza e della CRI.

Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova



favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato

[https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5\\_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381](https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381)

Inoltre, l'Istituzione Scolastica valuterà se utilizzare il lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza.

## 12. ATTIVITA' LABORATORIALI, PCTO

Per lo svolgimento delle attività didattiche di carattere laboratoriale, oltre alla predisposizione dell'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, il Piano scuola suggerisce, nel caso in cui sia previsto l'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro, che lo svolgimento delle attività medesime non avvenga prima che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato.

Per i PCTO è necessaria la verifica, da parte delle istituzioni scolastiche, che gli spazi adibiti alle attività degli studenti presso le strutture ospitanti siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore, e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste: in questo caso i tutor dei PCTO avranno cura di far rispettare i protocolli delle aziende ospitanti.

## 13. VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 52/2021, l'accesso ad alcuni servizi ed attività, tra cui musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, convegni e congressi e centri culturali, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (gp). I viaggi di istruzione non collegati a attività già progettate come PON e PCTO e non incluse nell'azione progettuale SCUOLA FUORI, non trovano possibilità di attuazione nell'anno scolastico corrente.

## 14. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza ([Protocollo di sicurezza anticovid-19 – Palazzetto dello Sport](#)). A tal proposito si precisa che le attività didattiche di scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto. In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.

## 15. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA'

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, interviene a modificare la gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2 e dei contatti stretti in ambito scolastico.

Infatti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico, le nuove disposizioni che

modificano l'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, prevederanno:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;

- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;

- in presenza di un numero di **contagi pari o superiore a quattro**, per docenti e alunni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di **tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto** con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;

- in ogni ordine di scuola, in presenza di un **numero di contagi in classe inferiore a quattro** resta l'ordinario obbligo di utilizzo di **dispositivo di protezione di tipo chirurgico** o di maggiore efficacia protettiva per docenti.

I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il **Referente Covid**, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.

## 16. SUPPORTO PSICOLOGICO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'annoscolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo l'Istituto si avvale del supporto di un psicologo, in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche applicative innovative e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici, o BeS per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

## 17. SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO COMPETENTE

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collabora con il DS. È cura del MC eseguire la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e segnalando alla scuola situazioni di lavoratori "fragili" nel rispetto della privacy.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

## 18. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Ai fini di poter applicare e verificare le regole del presente protocollo di regolamentazione è costituito il Comitato Tecnico CoVid19, presieduto dal DS coadiuvato dal *RSPP* e dal *Referente Covid*, figura individuata per collaborare con lo staff al fine di contenere la diffusione dei contagi da virus, avente un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e che possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

## 19. CONCLUSIONI

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate esigono senso di responsabilità di tutti gli attori del sistema. Il rispetto delle misure igieniche e del distanziamento, la puntualità nelle operazioni procedurali quali l'invio della dichiarazione personale all'Ufficio del personale, il rispetto delle tempistiche e dei comportamenti indicati, la collaborazione attiva di studenti e famiglie rappresentano i presupposti essenziali per contrastare la ripresa della diffusione dell'epidemia.

Dal presente piano discende l'Integrazione al Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 al 31 dicembre 2021, delibera n° 41 del Verbale n° 11 della riunione del Consiglio di Istituto del 10 settembre 2021.

Il presente documento è deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04 aprile 2022, verbale n° 19, delibera n° 94.

RSPP Ing. *FRANCESCO SANTAMARIA*

M.C. Dottor Giovanni Caminiti

REFERENTE Croce Rossa Italiana Prof.ssa *MARIA PIA DIOLOSA*

REFERENTE Covid Prof.ssa *MARIA PALAZZOLO*

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUCIA MARIA SCIUTO



Ministero dell'Istruzione

## 20.APPENDICE:VADEMECUM Aggiornato DL 24-03-2022



**Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19**

Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

*Aggiornato al 1° aprile 2022*

# Guida alla lettura

---

Il presente documento fornisce un **vademecum delle misure da applicare nel sistema educativo, scolastico e formativo**, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, **in presenza di casi di positività al Covid-19**.

Queste misure vanno adottate **a partire dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022**. Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed integralmente sostituito dalla nuova normativa (prevista dall'**art. 9 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24**). Le misure già disposte prima della data del 1° aprile vanno ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina.

Si riportano di seguito le tematiche affrontate:



## **1. Istruzioni per la gestione dei casi di positività e dei relativi contatti** *(pagina 3-6)*

---



## **2. Riepilogo delle misure precauzionali di carattere generale** *(pagina 7)*

---

# Istruzioni per la gestione dei casi di positività e dei relativi contatti



## Legenda

Per una illustrazione più agevole e sintetica delle misure previste per la gestione dei casi di positività, si riporta la seguente legenda.

### Misure per la didattica



DIDATTICA SOSPESA



DIDATTICA IN PRESENZA



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

### Condizioni sanitarie degli alunni



Alunni risultati positivi al Covid-19



Presenza di una sintomatologia riconducibile a infezione da SARS-Cov-2



Assenza di sintomi riconducibili a infezione da SARS-Cov-2



Si precisa che le misure riportate di seguito, da applicare per la gestione dei casi di positività e degli alunni della sezione, gruppo classe o classe in cui sono stati individuati i suddetti casi, si applicano a **tutti i gradi di Istruzione**.

# Istruzioni per la gestione dei casi di positività e dei relativi contatti

Misure per gli alunni della sezione, gruppo classe o classe in presenza di casi di positività



## MISURE DA APPLICARE IN TUTTI I GRADI DI ISTRUZIONE

### Misure per la didattica

### Misure per la presenza



In assenza e fino a 3 casi di positività



Didattica in presenza con mascherine chirurgiche<sup>1,2</sup>

-



4 o più casi di positività



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato<sup>2</sup>



Se asintomatico: **nessuna azione** necessaria



In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato<sup>3</sup>

<sup>1</sup> È consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva.

<sup>2</sup> Per i bambini sino ai sei anni di età non è fatto obbligo dell'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

<sup>3</sup> In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.



# Istruzioni per la gestione dei casi di positività e dei relativi contatti

## Misure per gli alunni risultati positivi al Covid-19



### MISURE DA APPLICARE IN TUTTI I GRADI DI ISTRUZIONE

#### Misure per la didattica

#### Misure per il rientro in classe

Alunni risultati  
positivi al  
Covid-19



**Didattica sospesa**



**Didattica digitale integrata**, per gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e del sistema IFP in specifici casi dettati dalla norma

Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche in centri privati a ciò abilitati (**senza certificazione medica**)

**La didattica digitale integrata può essere attivata** su richiesta della famiglia o dell'alunno, se maggiorenne, accompagnata da **specifico certificazione** medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la **piena compatibilità** delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.








### Focus n. 1

#### Conteggio dei casi di positività

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire **con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.**



**!** Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale scolastico

### Focus n. 2

#### Gestione di una persona sintomatica nell'istituto

In caso di sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2, il soggetto viene ospitato nella **stanza dedicata o area di isolamento**, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori.

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a **valutazione del MMG/PLS** si deciderà se effettuare il test e l'attivazione della ASL competente.

### Focus n. 3

#### Alunni affetti da grave patologia o immunodepressione

Agli alunni affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia **comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza**, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'alunno.

# Riepilogo delle misure precauzionali di carattere generale



Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, restano in vigore le seguenti misure:



Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una **sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°**



È raccomandato il **rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale** di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano



È consentito **svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione**, ivi compresa la **partecipazione a manifestazioni sportive**



È obbligatorio l'utilizzo delle **mascherine chirurgiche** o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per:

- i bambini sino a sei anni di età;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
- gli alunni per lo svolgimento delle attività sportive.



**Fino al 30 aprile 2022**, l'accesso alle strutture scolastiche è, per tutti, subordinato al **possesso del green pass base**.



*Ministero dell'Istruzione*